

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento delle caserme e delle sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza » (695) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 202,	203
ALESSANDRINI, f.f. relatore alla Commissione		202 203
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici		203
SEMA		203

Discussione e approvazione:

« Aumento per tre anni finanziari dello stanziamento di cui alla legge 22 novembre 1967, n. 1219, relativa all'autorizzazione della spesa di lire tre miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caser-

me per la guardia di finanza » (697) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 200,	201
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici		201
SEMA		201
TANGA, relatore alla Commissione	200,	201

La seduta ha inizio alle ore 10.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento per tre anni finanziari dello stanziamento di cui alla legge 22 novembre 1967, n. 1219, relativa all'autorizzazione della spesa di lire tre miliardi in dieci eser-

cizi finanziari per la costruzione di caserme per la guardia di finanza » (697)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento per tre anni finanziari dello stanziamento di cui alla legge 22 novembre 1967, n. 1219, relativa all'autorizzazione della spesa di lire tre miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che le Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e Tesoro) hanno espresso i seguenti pareri:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, ricorda anzitutto che il precedente specifico (legge n. 1219 del 1967) fu approvato da questa Commissione.

Pur riconoscendo la validità dei motivi che hanno, nel caso in esame, consigliato l'assegnazione ad altra Commissione (ragioni di connessione con analogo disegno di legge concernente costruzione di caserme per altri Corpi militari dello Stato), e pertanto non sollevando conflitto di competenza, la Commissione finanze e tesoro fa presente l'opportunità che questa assegnazione non costituisca precedente valido per il futuro.

Con queste osservazioni esprime parere favorevole al disegno di legge ».

Prego il senatore Tanga di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T A N G A , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con legge 22 novembre 1967, n. 1219, il Parlamento autorizzò una spesa di 3 miliardi di lire — suddivisa in 10 esercizi finanziari in ragione di 300 milioni di lire all'anno — per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza.

Tali stanziamenti si sono peraltro rivelati del tutto insufficienti, anche perchè con essi si sono fronteggiate le esigenze dei reparti operativi; si sono così aggravate le condizioni di inadeguatezza ricettiva delle caserme disponibili per i reparti di istruzione. Inoltre, con l'approvazione della legge 28 luglio 1971, n. 546, che prevedeva un aumento dell'organico dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, le carenze infrastrutturali si sono ulteriormente accentuate.

Appare, quindi, oramai improrogabile costruire un apposito complesso funzionale, idoneo ad assicurare razionalmente, sotto tutti gli aspetti, la sistemazione e l'attività di un battaglione allievi organicamente inquadrato, nonchè a garantire l'efficienza degli indispensabili servizi e il completo soddisfacimento delle esigenze addestrative del Corpo. Il complesso potrà essere realizzato in Benevento, su un'area edificabile di circa 15 ettari, ubicata alla periferia della città e già destinata dal piano regolatore ad ospitare caserme.

Il disegno di legge in discussione prevede a tal fine uno stanziamento di 2 miliardi e mezzo di lire per il triennio 1972-74, aggiuntivo a quello stabilito dalla legge n. 1219 del 1967. La copertura per il 1972 e il 1973 è a carico del fondo globale.

Molto opportunamente la 9ª Commissione della Camera dei deputati ha aggiunto, ai due che originariamente componevano l'articolo 1 del provvedimento, un terzo comma, con il quale si prevede che le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possano essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il disegno di legge, che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento in data 14 dicembre 1972 e su cui ieri la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, appare ispirato a criteri di funzionalità e di efficienza che non possono essere revocati in dubbio. Mi permetto, pertanto, di chiedere agli onorevoli colleghi di volerlo confortare con il loro autorevole consenso.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

8ª COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

S E M A . Riconfermiamo in questa sede e per il provvedimento in esame la posizione che il nostro Gruppo ha sempre assunto sulla soluzione di simili problemi nelle diverse Commissioni. Noi abbiamo votato e continueremo a votare contro il tipo di bilancio della Difesa che ci è sempre stato presentato, soprattutto per ciò che riguarda certe spese — armi, cannoni — effettuate in ritardo, in modo dispendioso e poco ragionato; abbiamo invece tenuto e terremo un atteggiamento diverso — favorevole — nei confronti di tutto ciò che tende al miglioramento delle condizioni che lo Stato deve assicurare ai cittadini in divisa, per farli sentire a proprio agio dal punto di vista ambientale, umano, sociale ed economico.

Si comprende pertanto il motivo per cui avremmo avuto piacere di essere informati se le costruzioni che dovranno sorgere con gli stanziamenti di cui ha fatto cenno il relatore saranno ispirate a criteri di modernità, di efficienza, in quanto non vorremmo che anche i militari interessati venissero a trovarsi, all'atto pratico, nelle condizioni in cui, visitando alcune navi, abbiamo constatato vivono i nostri marinai, condizioni che suonano offesa, non a loro, ma al modo in cui noi li trattiamo. Indubbiamente sulle navi lo spazio a disposizione è esiguo, ma è certo che si è fatto poco in passato per migliorare nei limiti del possibile le condizioni ambientali e che è assolutamente inadeguato quello che continuiamo a fare oggi.

Se con la costruzione per la quale oggi si dispone lo stanziamento di 3 miliardi di lire sarà assicurata una sistemazione adeguata, decorosa, decente, igienica alle nostre guardie di finanza, ebbene voteremo senz'altro a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la caserma di Benevento abbiamo la garanzia che il senatore Tanga, esponente politico appunto di quella città, seguirà con particolare cura la costruzione, affinché sia eseguita secondo i più moderni criteri.

T A N G A , *relatore alla Commissione.* Senz'altro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Innanzitutto mi rimetto alla relazione, sintetica ma chiara, del collega Tanga. Desidero quindi assicurare che il Ministero delle finanze ha chiesto lo stanziamento di 3 miliardi di lire e ha già individuato in Benevento l'ubicazione migliore per la costruzione della nuova caserma, in quanto intende costruire un complesso funzionale per la sistemazione di un battaglione allievi, secondo una concezione moderna alla quale sarà ispirata anche la realizzazione dell'edificio. Quindi la raccomandazione che è stata rivolta dal senatore Sema è già stata soddisfatta all'atto della concezione della nuova costruzione e della richiesta del relativo finanziamento e, comunque, sarà senz'altro tenuta presente in sede di realizzazione pratica.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1967, n. 1219, è elevata a lire 5.500 milioni.

La maggiore spesa di lire 2.500 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1972 e di lire 850 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 800 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 850 milioni per l'anno finanziario 1973 si provvede con cor-

8^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

rispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento delle caserme e delle sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza** » (695) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento delle caserme e delle sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che su tale disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

Poichè il senatore Ligios non è potuto intervenire, per altri impegni parlamentari, all'odierna seduta, prego il senatore Alessandrini di voler riferire in sua vece alla Commissione sul disegno di legge.

ALESSANDRINI, *f. f. relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, è noto a tutti voi che, in generale, nel Paese le Guardie di pubblica sicurezza ed i Carabinieri sono alloggiati in edifici presi in affitto, con conseguenze del tutto negative, perchè non sempre si tratta di edifici idonei, ceduti a

convenienti condizioni all'Amministrazione dello Stato. Per di più i fitti ad un certo punto scadono e per il loro rinnovo viene solitamente chiesto un aumento del canone. Per tutti questi motivi disporre di propri edifici costituirebbe la migliore soluzione sia per le Guardie sia per i Carabinieri, anche per la possibilità di una più decorosa sistemazione dei militari.

Non è che nel passato non si sia provveduto alla costruzione di edifici di proprietà del demanio da destinare alle Guardie di pubblica sicurezza ed ai Carabinieri. Infatti, con legge 24 dicembre 1966, n. 1363, fu autorizzata a tale scopo una spesa di 5 miliardi da ripartire in 5 esercizi, dal 1967 al 1971. All'atto pratico, in seguito a sopraggiunte esigenze organizzative le somme stanziata sono state utilizzate per la realizzazione e la sistemazione delle scuole allievi ufficiali e guardie di pubblica sicurezza. Per conseguenza non si è provveduto all'altrettanto importante realizzazione di nuove caserme.

Per ciò che si riferisce invece all'Arma dei carabinieri, molto è stato fatto, tanto che risulta che i comandi di Compagnia, di Tenenza o di Stazione sono pressochè tutti — anche se non proprio tutti — sistemati in edifici di proprietà statale, mentre non si è fatto nulla per sistemare i comandi di Gruppo e di Legione.

Allo scopo di poter proseguire nel programma a suo tempo formulato e non completamente attuato per le ragioni che ho spiegato, nonchè per il costante, diminuito potere d'acquisto della moneta, con il disegno di legge in esame viene stanziata una somma di 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1972 con lo specifico impegno, così come si legge nell'articolo 1, di provvedere alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, alla sistemazione e alla ristrutturazione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. I fondi saranno posti a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, il quale li erogherà in base alle necessità e alle scelte da concordare coi Ministeri dell'interno e della difesa.

Nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge è stato discusso nella seduta del 18 dicembre 1972 e approvato senza l'opposizio-

8^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

ne di alcuna parte politica. Ragione per cui non mi resta che concludere con l'invitare la Commissione a dare il suo consenso al provvedimento, che persegue le medesime finalità di quello approvato poc'anzi.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Alessandrini. Dichiaro aperta la discussione generale.

S E M A . Vorrei un chiarimento: per quale motivo per i Carabinieri si usa la definizione Arma e per la pubblica sicurezza la definizione Amministrazione?

A L E S S A N D R I N I , f. f. relatore alla Commissione. Perché, come il senatore Sema sa meglio di me, la prima è un'Arma a sé, mentre la pubblica sicurezza fa capo ad una Direzione generale del Ministero dell'interno.

S E M A . Però la definizione Amministrazione potrebbe anche significare una particolare destinazione dei fondi, appunto all'Amministrazione e non al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Ed in tal caso solleverei dubbi sull'opportunità del provvedimento. Vorrei quindi sapere con esattezza se si intende destinare i fondi all'Amministrazione della pubblica sicurezza oppure specificatamente alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, alla sistemazione e alla ristrutturazione di caserme e sedi di servizio delle guardie di pubblica sicurezza.

P R E S I D E N T E . Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge è molto esplicito in materia.

S E M A . D'accordo. Riconfermo, per brevità, quanto ho già dichiarato in occasione dell'esame del precedente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per quanto riguarda la destinazione dello stanziamento vorrei assicurare che si tratta di costruzione, sistema-

zione e ristrutturazione di caserme e sedi di servizio.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai fini della costruzione, dell'ampliamento, del completamento, della sistemazione e della ristrutturazione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.

Il nuovo stanziamento verrà inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le località nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire cinque miliardi di cui al precedente articolo si provvede con una corrispondente aliquota dei proventi affluiti al capitolo 3647 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1972 ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.